



CIRCOLARE N. 40

**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO II
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI
DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITÀ E LA FINANZA PUBBLICA

Roma, 23 DICEMBRE 2010

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Segretariato Generale
ROMA

Prot. N. 109849
Allegati: 2

A Tutti i Ministeri
ROMA

OGGETTO : Enti ed organismi pubblici – bilancio di
previsione per l'esercizio 2011.

epc.
Al Presidente della Sezione controllo
Enti della Corte dei Conti
via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze nei
collegi dei revisori o sindacali presso
gli enti ed organismi pubblici
LORO SEDI

Al fine di superare la crisi finanziaria globale e le avverse condizioni economiche in sede europea è stato deciso di rafforzare il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio, introducendo nuove procedure e nuovi strumenti per la creazione di una *governance* economica.

Pertanto, anche in relazione al generale contesto europeo, resta confermata l'esigenza di una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica, già intrapresa negli esercizi precedenti, volta ad assicurare un intervento organico diretto a conseguire gli obiettivi prefissati dal Governo allo scopo di contrastare gli effetti della crisi finanziaria.

A tal fine si ravvisa la necessità di segnalare alle Amministrazioni centrali ed agli Enti ed organismi vigilati l'esigenza di adottare comportamenti in linea con i suddetti obiettivi prefissati e, nello specifico, di porre in essere le opportune iniziative affinché gli Enti di rispettiva competenza, nel predisporre il bilancio di previsione per l'esercizio 2011, procedano ad un'impostazione previsionale secondo criteri volti principalmente al contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili.

Per le Università ed i principali Enti di ricerca continuano ad applicarsi, per il triennio 2010-2012, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640, 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 2, comma 9, della legge 23 dicembre 2009, n. 191).

Per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico (IRCCS) e le Fondazioni IRCCS, nonché le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliero-

universitarie, si rammenta che le istruzioni per la redazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2011 rientrano tra le specifiche competenze delle regioni e province autonome di appartenenza.

Per quanto riguarda poi gli enti previdenziali ed assistenziali pubblici, si fa presente che la predisposizione dei bilanci previsionali dell'anno 2011 dovrà essere accompagnata da appositi elaborati contabili idonei a consentire il rapido consolidamento delle procedure finalizzate alla prevista armonizzazione con il bilancio dello Stato (determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 33802 del 10 marzo 2008).

Relativamente alle Agenzie fiscali, l'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone che per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le predette Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del medesimo articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del citato articolo 6, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.

Si precisa che i bilanci preventivi 2011 degli enti che subentrano nelle gestioni e nei rapporti attivi e passivi degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dovranno tenere conto nelle previsioni delle predette funzioni trasferite.

Va ribadito, in via generale, che qualora l'ambito applicativo delle singole norme di contenimento della spesa sia generico, ai fini della esatta individuazione dei destinatari delle suddette misure di contenimento, per "amministrazioni pubbliche", anche in mancanza di espresso richiamo, devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Invece, nel caso in cui si faccia espressamente richiamo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 si fa riferimento, per l'anno 2011, al comunicato ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2010.

La presente circolare è finalizzata, pertanto, a fornire indicazioni in ordine alla predisposizione dei bilanci di previsione 2011 degli enti ed organismi pubblici a carattere nazionale vigilati da codeste Amministrazioni rientranti nell'ambito applicativo delle singole disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica; nel corpo della circolare medesima saranno evidenziate, di volta in volta, le esclusioni previste dalla richiamata

normativa.

Per quanto riguarda le Istituzioni scolastiche, le Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Soprintendenze speciali ed altri Istituti dotati di autonomia speciale, indicati in nota nel predetto elenco quali unità locali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, saranno le stesse Amministrazioni interessate a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa.

Occorre, infine, precisare che ove nelle disposizioni di seguito trattate si fa riferimento, per la quantificazione dei limiti di spesa, alla "spesa sostenuta" in un determinato esercizio deve intendersi tale la spesa impegnata nell'esercizio di competenza e non anche le somme erogate nel predetto esercizio ma di pertinenza di esercizi pregressi.

NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state introdotte misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica alcune delle quali producono effetti per il prossimo triennio 2011-2013.

Per la predisposizione del bilancio di previsione 2011 degli enti ed organismi pubblici, occorrerà, quindi, tenere conto di tali misure che concernono diverse tipologie di spese, nonché di quelle vigenti alla data di entrata in vigore del succitato decreto legge e non da quest'ultimo espressamente abrogate.

Al fine di dare una lettura sistematica delle norme interessanti la predisposizione del bilancio di previsione 2011 si fornisce un quadro sinottico (Allegato 1) articolato per macrotipologie di spesa, volto ad assicurare una rapida consultazione delle principali disposizioni applicabili agli enti ed organismi pubblici, rinviando ai contenuti delle circolari RGS n. 32 del 17 dicembre 2009 e n. 2 del 22 gennaio 2010 per gli aspetti prettamente descrittivi ed interpretativi delle singole norme di contenimento della spesa.

Nella presente circolare saranno fornite le ulteriori indicazioni necessarie ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2011 in relazione alle disposizioni introdotte con il richiamato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 che si vanno ad aggiungere a quelle vigenti.

A tal fine si evidenzia che ai versamenti da effettuare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si aggiungeranno quelli previsti dal comma 21 dell'articolo 6 del citato decreto legge n. 78/2010.

Pertanto, in ragione dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica posti in capo a questa Amministrazione dalla legge n. 196/2009 si allega anche una scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti (Allegato 2), che, opportunamente verificata dall'organo interno di controllo, dovrà essere trasmessa a cura del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in seno ai collegi sindacali e di revisione degli enti, organismi pubblici e società, secondo le modalità indicate nella circolare RGS n. 10 del 13 febbraio 2009.

Spese per organismi collegiali ed altri organismi

La materia è stata oggetto di più interventi normativi di contenimento della spesa stratificatisi nel tempo; alcuni di tali interventi hanno trovato applicazione sin dall'anno 2010, altri avranno decorrenza 1° gennaio 2011.

Art. 6, comma 1: a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge

n. 78/2010, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera qualora già previsto dalla precedente normativa. Ciò stante considerate le difficoltà applicative della disposizione in esame, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la direttiva del 4 agosto 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2010, ha impartito indicazioni in ordine alla procedura da seguire in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi. Si rinvia, pertanto, ai chiarimenti forniti con la citata direttiva. Tale disposizione non si applica alle commissioni, organi e strutture espressamente individuate al secondo periodo del comma in rassegna.

Ai sensi del comma 21 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al medesimo articolo 6, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Art. 6, comma 2: a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal comma in esame non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Sono esclusi dall'applicazione della norma gli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, le camere di commercio, gli enti del Servizio sanitario nazionale, gli enti indicati nella Tabella C della legge finanziaria e gli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, gli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché le società.

Si evidenzia la portata generale della disposizione il cui ambito applicativo, con le esclusioni espressamente previste, è costituito da tutti gli enti (con personalità giuridica di diritto pubblico e privato, anche non ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione) che ricevono, non "una tantum", contributi a carico delle finanze pubbliche.

Art. 6, comma 3: fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto indicato dalla circolare n. 32 del 17 dicembre 2009, a decorrere dal 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Tale riduzione è da considerarsi aggiuntiva a quella prevista dal citato comma 58. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui trattasi non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile

2010, come ridotti ai sensi della presente disposizione. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

La riduzione di spesa proveniente dall'applicazione del comma 58 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005 costituisce economia di bilancio, mentre la riduzione conseguente all'applicazione del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 va versata ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, ai sensi del comma 21 del medesimo articolo 6 del decreto legge n. 78/2010.

Si chiarisce, inoltre, che la riduzione del 10 per cento da apportare ai sensi del predetto comma 3 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 va calcolata sulla misura del compenso, dell'indennità, gettone, etc. risultante alla data del 30 aprile 2010, come ridotta ai sensi del comma 58 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005.

Art. 6, comma 5: fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legge n. 78/2010, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi della presente disposizione. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica quanto previsto dal successivo articolo 7, comma 6, del medesimo decreto legge n. 78/2010.

In ordine all'applicazione del comma in esame appare opportuno chiarire, in particolare, due aspetti che attengono, rispettivamente, alla possibilità di nominare revisori dei conti supplenti in aggiunta ai tre componenti effettivi e se, in presenza di incarichi aventi natura gratuita, si possa escludere l'applicabilità del vincolo numerico posto dalla disposizione di cui trattasi.

Riguardo al primo punto, qualora venga precisato che il supplente non riceve emolumenti, si può ritenere possibile la nomina di due supplenti analogamente a quanto previsto dall'articolo 2397 del Codice civile, i quali subentrano, ai sensi del successivo articolo 2401 in caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo.

Relativamente al secondo aspetto, è da ritenere che la norma di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non abbia l'esclusivo fine del contenimento della spesa, ma si collochi nell'ordinamento giuridico quale norma generale finalizzata a fissare disposizioni, in via di principio, concernenti la composizione degli organi collegiali di amministrazione e controllo degli enti ed organismi pubblici.

Pertanto si reputa che la natura gratuita dell'incarico non possa costituire una giustificazione per disapplicare il principio della composizione massima degli organi in argomento.

Collaborazioni e consulenze

Art. 6, comma 7: al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli incarichi di studi e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le predette disposizioni non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, pertanto provvedendosi con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del comma 21 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al medesimo articolo 6, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Spese per relazioni pubbliche, convegni etc.

Art. 6, comma 8: a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle

Forze armate e delle Forze di polizia.

Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, pertanto provvedendovi con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del comma 21 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al medesimo articolo 6, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Spese per sponsorizzazioni

Art. 6, comma 9: a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

Ai sensi del comma 21 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al medesimo articolo 6, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Spese per missioni

Art. 6, comma 12: a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Sono escluse dalla disposizione in esame le spese per missioni internazionali di pace e delle Forze armate, le missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, nonché quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 le diarie per le missioni all'estero di cui all'articolo 28 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248 non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si segnala che è in corso di perfezionamento apposito decreto interministeriale che

rivede la disciplina concernente le misure e i limiti al rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero

Inoltre in merito all'applicazione del presente comma, in particolare per quanto attiene all'utilizzo del mezzo proprio, si fa rinvio ai chiarimenti forniti con circolare n. 36 del 22 ottobre 2010.

Ai sensi del comma 21 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al medesimo articolo 6, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Spese per la formazione

Art. 6 comma 13: a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

Ai sensi del comma 21 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al medesimo articolo 6, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Spese per autovetture

Art. 6 comma 14: a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Ai sensi del comma 21 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al medesimo articolo 6, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

In merito all'applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica interessanti

le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, si chiarisce che ricadono nell'ambito applicativo delle citate disposizioni le spese sostenute da ciascun ente, oggetto delle predette misure di contenimento, finanziate con le risorse trasferite dal bilancio dello Stato o acquisite tramite altre fonti di finanziamento al proprio bilancio senza alcun vincolo di destinazione.

Si ritiene che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle spese sostenibili nel rispetto dei limiti consentiti, possano escludersi le spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti, ivi comprese le spese per missioni, per la quota finanziata con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati. In tali casi la valutazione in merito all'inerenza e necessità delle spese di cui trattasi per la realizzazione dei progetti è demandata alla responsabilità degli amministratori ed alla verifica dell'organo interno di controllo.

Servizio Sanitario Nazionale

Ai sensi dell'articolo 6, comma 20, del decreto legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 le disposizioni contenute in tale articolo non si applicano in via diretta, oltre che alle regioni e alle province autonome, agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Si segnala, inoltre, che, a decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione dell'articolo in parola.

Va comunque precisato che l'indicata applicabilità in termini di principio delle disposizioni recate dall'articolo 6 non può che riferirsi alle sole disposizioni che contengono puntuali indicazioni di tagli o riduzioni di spesa in ossequio al consolidato orientamento della Corte Costituzionale sulla salvaguardia degli ambiti di autonomia. Viceversa si ritiene debbano trovare diretta applicazione, anche agli enti in questione, le norme che intervengono su istituti di carattere generale che riguardano tutti i dipendenti pubblici (ci si riferisce in particolare agli interventi riguardanti le diarie per le missioni all'estero e la disciplina dell'uso del mezzo proprio di cui al comma 12, periodi quinto e ultimo). Infatti risulta evidente la volontà del legislatore di riferire le modifiche ivi previste a tutto il personale pubblico a prescindere dai comparti, tenuto conto che le stesse incidono su disposizioni legislative statali che recano la disciplina generale dei predetti istituti. Diversamente peraltro si verrebbe a determinare un'ingiustificata disparità di trattamento tra personale appartenente ai vari comparti del pubblico impiego.

Per quanto riguarda la riduzione delle spese di personale, trovano applicazione anche agli enti del Servizio sanitario nazionale le disposizioni previste dall'articolo 9 commi 1, 2, 2-bis, 3, 17 e 21 del citato decreto legge n. 78/2010 per le quali si rinvia alle indicazioni fornite nei successivi paragrafi intitolati "Incrementi retributivi e contenimento spese di personale" e "Contrattazione integrativa". La disposizione di cui al richiamato comma 17 trova applicazione, ai sensi del comma 24 dello stesso articolo 9, anche nei confronti del personale convenzionato con il SSN.

Inoltre, non potranno essere previste risorse aggiuntive da destinare al trattamento accessorio in applicazione dei CCNL 2008/2009 tenuto conto dell'inefficacia, disposta

dall'articolo 9, comma 4 del medesimo decreto legge n.78/2010, delle clausole contrattuali che attribuivano tale facoltà. Infine, le disposizioni recate dal comma 28 dello stesso articolo 9 in materia di rapporto di lavoro flessibile costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano oltre che le regioni e le province autonome, gli enti del SSN.

Società

Art. 6 comma 6: nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate.

Art. 6 comma 11: le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

Anche le somme in questione (derivanti dalla riduzione dei corrispettivi per i contratti di servizio ovvero dalla distribuzione di dividendi ascrivibili al risparmio di spesa che comunque la società abbia conseguito in base alla norma) vanno destinate all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato di cui al comma 21 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010. Ai fini del predetto versamento, laddove il risparmio dovuto alla riduzione delle spese in argomento determina a monte la riduzione del corrispettivo per il contratto di servizio, detto importo dovrà essere tempestivamente versato, dopo la stipula del contratto di servizio medesimo, all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato dall'amministrazione o ente affidante. In sede di rinnovo del contratto di servizio dovranno, pertanto, essere esplicitati gli importi relativi alla quota parte del corrispettivo complessivo attinenti alle spese soggette ai limiti di cui ai commi 7, 8 e 9, limiti ai quali le società dovranno attenersi.

Nel caso in cui i risparmi conseguiti dalla società a seguito dell'applicazione delle norme di contenimento non siano ricompresi nella riduzione del corrispettivo per il contratto di servizio (in quanto le relative spese sono sostenute al di fuori di quanto previsto dal contratto o lo stesso non sussiste), il prescritto versamento dell'importo del maggior dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa andrà effettuato a cura della società stessa in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge (es. previo accantonamento a riserva legale).

A tal proposito si ritiene opportuno che ciascuna società tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi 7, 8 e 9, dia particolare evidenza al conseguimento dei menzionati risparmi di spesa.

In particolare, sarà opportuno che nella relazione sulla gestione degli amministratori di dette società siano evidenziate in modo trasparente e analitico le differenze rispetto ai costi sostenuti negli esercizi di riferimento previsti dalla legge e l'influenza che i risparmi conseguiti hanno prodotto sui risultati economici dell'esercizio anche considerando gli effetti fiscali. Dovrà essere cura delle stesse società acquisire lo specifico parere positivo da parte del Collegio Sindacale.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista delibereranno, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella sopra citata relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente.

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle spese sostenibili nei limiti previsti dalle misure di contenimento le società potranno applicare i criteri sopra evidenziati, escludendo dal computo le spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti, per la quota finanziata con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati.

Gli amministratori, in apposita relazione, dovranno dare esplicita evidenza alle spese di cui ai commi 7, 8 e 9 per le quali la Società ritenga non applicabili gli obblighi di riduzione previsti dalla norma. In ordine alla sussistenza dei presupposti di non applicabilità dei limiti alle spese effettuate, dovrà essere acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale.

La procedura definita nel presente paragrafo dovrà essere utilizzata anche per i versamenti dovuti ai sensi dell'articolo 61, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Giova chiarire che l'obbligo di "conformarsi" al principio di riduzione della spesa comporta per la società l'applicazione tassativa dei limiti previsti dalle citate norme, ritenendo che con tale formulazione si sia inteso prevedere l'applicazione, anche da parte delle società, dei limiti di spesa previsti dalle citate disposizioni e, pertanto, non può considerarsi garantito il rispetto della norma attraverso la sola riduzione della spesa, svincolata da qualsiasi limite predeterminato.

Art. 6 comma 19: al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del comma in rassegna.

Per quanto riguarda il contenimento delle spese di personale, l'articolo 9, comma 29, del

decreto legge n. 78/2010 prevede che le società non quotate, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche ed inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, adeguano le politiche assunzionali alle disposizioni di cui al medesimo articolo 9.

Per quel che concerne i limiti al trattamento economico dei dipendenti delle società in esame, si rinvia alle indicazioni fornite al successivo paragrafo "Incrementi retributivi e contenimento spese di personale" con riferimento agli enti inseriti nell'elenco pubblicato dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196/2009.

Casse di previdenza privatizzate

Ai sensi del comma 21-bis dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, le disposizioni del medesimo articolo 6 non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Per quel che riguarda i limiti al trattamento economico dei dipendenti degli enti in esame, si rinvia alle indicazioni fornite al successivo paragrafo "Incrementi retributivi e contenimento spese di personale" con riferimento agli enti inseriti nell'elenco pubblicato dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196/2009.

Immobili

Art. 8 comma 1: il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall'articolo 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.

Ciò premesso, si chiarisce che ai fini della determinazione delle somme da versare al bilancio dello Stato ai sensi del comma 623 del menzionato articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il parametro di riferimento resta l'importo delle spese sostenute nell'anno 2007.

Ai sensi del comma 15-bis dell'articolo 8 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, le disposizioni in argomento non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996.

Versamenti al bilancio dello Stato

Al fine poi di assicurare la chiarezza e la trasparenza del bilancio, gli enti con contabilità finanziaria dovranno evidenziare le somme provenienti dalle riduzioni di spesa, da versare al bilancio dello Stato, in un apposito capitolo delle uscite correnti, mentre gli enti ed organismi con contabilità civilistica individueranno una voce idonea del budget d'esercizio in cui allocare le suddette riduzioni di spesa. Le somme così allocate, provenienti dalle succitate riduzioni di spesa, sono versate annualmente ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Per le modalità attuative inerenti ai suddetti versamenti si fa rinvio alle circolari RGS n. 36 del 23 dicembre 2008, n. 10 del 13 febbraio 2009 e n. 2 del 22 gennaio 2010 mentre, per ciò che concerne la tempistica, si rammentano, a titolo meramente riepilogativo, gli adempimenti di cui tener conto nel corso della gestione dell'esercizio 2011:

- art. 2, commi da 618 a 623, della legge n. 244/2007 entro il 30 giugno, capitolo n. 3452 di Capo X, denominato "Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell'art. 2 della legge n. 244/2007";
- art. 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008 entro il 31 marzo capitolo n. 3492 di capo X, denominato "Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma";
- art. 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008 capitolo n. 3490 di Capo X denominato "Versamento delle quote dei compensi per attività di arbitrato e collaudi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge n. 112/2008";
- art. 67, comma 6, del decreto legge n. 112/2008 entro il 31 ottobre capitolo n. 3348 del capo X, denominato "Somme versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'art. 67 del decreto legge n. 112/2008";
- art. 6, comma 21, del decreto legge n. 78/2010 entro il 31 ottobre. Si precisa che nell'anno 2011 sarà istituito apposito capitolo di entrata destinato ad accogliere i versamenti connessi all'applicazione della predetta disposizione.

Gli organi di controllo vigileranno sulla puntuale attuazione dei suindicati adempimenti tenuto conto, soprattutto per ciò che concerne il versamento delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui agli articoli 61 del decreto legge n. 112/2008 e 6 del decreto legge n. 78/2010, della priorità di acquisire tali risorse nei termini sopra indicati.

Spese di personale

Assunzioni: nel formulare le previsioni per l'anno 2011 dovrà tenersi conto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni recate dal decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

In particolare l'articolo 66, comma 7, del citato decreto legge n. 112/2008, prevede che per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (oltre alle amministrazioni dello Stato, anche le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70 comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001), ad esclusione dei Corpi di Polizia e dei Vigili del Fuoco, possono procedere per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Viene, inoltre, specificato che il numero delle unità di personale da assumere va rapportato oltre che al parametro della spesa, anche alle unità cessate nell'anno precedente.

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 66 del decreto legge n. 112/2010, peraltro

richiamato dall'articolo 9, comma 12, del successivo decreto legge n. 78/2010, le suddette assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 (DPCM su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella p.a. di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze), previa richiesta da parte delle amministrazioni interessate con analitica dimostrazione delle unità cessate, delle relative economie, delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

Come specificato nel comma 11 del citato articolo 66, non rientrano nelle predette limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette nel solo limite della copertura della quota d'obbligo. Conseguentemente, le cessazioni di personale appartenente alle medesime categorie non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse utili per le nuove assunzioni. In sintesi, le dinamiche inerenti a tali soggetti vanno neutralizzate tanto in uscita quanto in entrata.

Si fa inoltre presente che in riferimento alle assunzioni effettuabili nell'anno 2011 andrà tenuto conto anche del disposto dell'articolo 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ove viene previsto che l'ammontare complessivo delle risorse destinato annualmente al trattamento accessorio del personale viene automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Una speciale disciplina in tema di assunzioni è poi prevista dall'articolo 9, comma 36, del decreto legge n. 78/2010 per gli enti di nuova istituzione, in considerazione del fatto che gli stessi non possono beneficiare del turn over del personale in servizio. In particolare, viene disposto che, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, gli enti di nuova istituzione possono effettuare assunzioni nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni, da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze. La nuova istituzione va intesa in senso assoluto come nuovo ingresso dell'ente nell'ordinamento giuridico da non più di un quinquennio, non rilevando, ai fini dell'applicazione del regime speciale, il nuovo ente che deriva da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi. In quest'ultimo caso avremmo, infatti, per l'ente derivato una disciplina delle assunzioni rientrante in quella ordinaria. Come per tutte le assunzioni, anche in questo caso le stesse possono avvenire solo previo esperimento delle procedure di mobilità.

Un'altra novità introdotta dall'articolo 9, comma 11, del decreto legge n. 78/2010, riguarda gli enti per i quali, generalmente a causa della loro piccola dimensione, le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità. Per tali enti le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.

Restano in vigore le disposizioni in materia di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gli ulteriori interventi di cui ai commi 8-bis e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni nella legge 26 febbraio 2009, n. 25. Si rinvia, per gli aspetti applicativi, alla circolare n. 9 del 28 luglio 2010, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Gli enti di ricerca, ai sensi dell'articolo 66, comma 14, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, come modificato dal comma 9 dell'articolo 9 del richiamato decreto legge n. 78/2010, per il triennio 2011-2013, possono

procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. Anche tali assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 sono soggette ad autorizzazione, secondo la procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001. Si rammenta che l'articolo 35, comma 2, del decreto legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009 ha modificato l'articolo 66, comma 14, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, sopprimendo l'ulteriore vincolo numerico delle cessazioni dell'anno precedente. Va altresì tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del medesimo decreto legge n. 207/2008, circa le modalità applicative del predetto articolo 66, comma 14. Tale disposizione è stata peraltro confermata dall'articolo 9, comma 10, del citato decreto legge n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010.

Anche le Università sono assoggettate ad una specifica disciplina limitativa delle assunzioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 13, del decreto legge n. 112/2008, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 180/2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 1/2009 fermi restando i vincoli di cui all'articolo 1, comma 105, della legge n. 311/2004.

In sostanza per il triennio 2009-2011 la normativa sopra richiamata consente alle Università statali di procedere per ciascun anno ad assunzioni nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente, prevedendo la destinazione di specifiche quote per l'assunzione delle varie categorie di personale.

Si segnala, infine, che ai fini della determinazione delle unità da assumere, occorre tener conto delle novità introdotte con riferimento all'istituto del trattenimento in servizio. In particolare, l'articolo 9, comma 31, del decreto legge n. 78/2010 stabilisce che "Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni" a decorrere dal 31 maggio 2010, *"fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio."* Sulla base della predetta disposizione, quindi, l'accoglimento delle domande di trattenimento in servizio determina una riduzione delle risorse utilizzabili per nuove assunzioni in misura pari al costo sostenuto dall'amministrazione in relazione ai dipendenti trattenuti. Conseguentemente, anche i trattenimenti in servizio debbono essere sottoposti ad autorizzazione ad assumere ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001. Si aggiunge che ai fini del calcolo della spesa, il costo relativo ad un dipendente trattenuto andrà computato con gli stessi parametri utilizzati per l'assunzione di un soggetto esterno all'amministrazione. Il dipendente trattenuto potrà essere considerato cessato dal servizio solo una volta e precisamente all'atto dell'estinzione del rapporto di lavoro.

Si fa presente, altresì, che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 gli enti potranno avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzione o con contratti di collaborazione coordinata, di formazione lavoro, con altri rapporti formativi, di somministrazione di lavoro, nonché di lavoro accessorio di cui all'articolo

70, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale contiene una deroga per gli enti e gli istituti indicati, consentendo loro di effettuare assunzioni di personale a tempo determinato e stipulare contratti di collaborazione coordinata continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti stessi o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università.

Inoltre, restano confermate per gli enti di ricerca le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 187, della medesima legge n. 266 del 2005.

Si evidenzia, altresì, che per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità sopra indicate, il limite del 50 per cento della spesa è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Infine, si rappresenta che per le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

Incrementi retributivi e contenimento spese di personale: l'articolo 9 del decreto legge n.78/2010, convertito dalla legge n.122/2010, prevede al comma 17, per il personale disciplinato dal decreto legislativo n. 165/2001, che *“non si dà luogo senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012”*. Pertanto, sul capitolo intitolato *“Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso”* di cui all'art.18 del DPR 27 febbraio 2003, n. 97 ed analoghe disposizioni regolamentari non andrà previsto nessuno stanziamento. Continuerà a corrispondersi l'indennità di vacanza contrattuale nello stesso importo già previsto per il secondo semestre 2010 a valere sui rispettivi capitoli stipendiali.

Si segnalano, di seguito, le altre disposizioni recate dall'articolo 9, di cui gli enti dovranno tenere conto ai fini della definizione dei rispettivi capitoli di uscita:

- commi 1 e 2 - concernenti, rispettivamente, il divieto per il triennio 2011-2013 di incremento del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti rispetto al trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 - al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva esemplificati dalla norma - e la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti superiori a determinati importi lordi. Tali disposizioni trovano applicazione nei confronti del personale di tutti gli enti inseriti nell'elenco pubblicato dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 196/2009;
- comma 21 – la presente disposizione trova applicazione, in via diretta, nei confronti del personale disciplinato dal decreto legislativo n. 165/2001 - sia non contrattualizzato che destinatario dei contratti collettivi nazionali di lavoro - e prevede, per il triennio 2011-2013, il blocco degli automatismi retributivi e di progressione automatica degli stipendi; inoltre prevede che le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree hanno effetto, per il predetto triennio, ai fini esclusivamente giuridici. Tale disposizione interessa anche il personale degli enti inseriti nell'elenco ISTAT come conseguenza della previsione del limite al trattamento economico di cui all'art. 9, comma 1.

Contrattazione integrativa: per quanto riguarda i fondi destinati al finanziamento della

contrattazione integrativa, restano confermate anche per l'anno 2011 le disposizioni recate dall'articolo 67, commi 3, 5 e 6, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, per le quali si rinvia alle istruzioni impartite con circolare n. 2 del 22 gennaio 2010.

Si aggiunge la nuova misura di contenimento prevista dall'articolo 9, comma 2-bis del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, in base alla quale, nel triennio 2011-2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Nel rinviare a successive, specifiche indicazioni relativamente all'applicazione di tale disposizione, si fa presente che le predette risorse non potranno in ogni caso prevedere incrementi derivanti da disponibilità finanziarie a qualsiasi titolo determinate, ivi compresa la RIA del personale cessato.

Si evidenzia che i criteri suesposti dovranno essere rispettati anche in occasione dei provvedimenti di variazione al bilancio di previsione 2011 e nel corso della gestione del bilancio medesimo.

La rispondenza delle impostazioni previsionali alle indicazioni contenute nella presente circolare sarà oggetto di valutazione ai fini dell'approvazione dei bilanci e dei relativi provvedimenti di variazione da parte delle Amministrazioni vigilanti, sulla base anche del parere espresso dai Collegi dei revisori o sindacali.

In particolare i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei predetti Collegi vigileranno sull'osservanza, da parte degli enti, delle direttive governative che mirano al contenimento ed al monitoraggio della spesa pubblica, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.

La fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni è elemento essenziale affinché gli Enti di rispettiva competenza osservino i criteri sopraindicati volti al consolidamento del processo di razionalizzazione della spesa pubblica.

Il Ministro